



P-2020-1175 – 01.04.2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente della Regione Abruzzo
Al Sindaco del Comune di L'Aquila
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia dell'Aquila
Al Titolare dell'U.S.R.C.
Al Titolare dell'U.S.R.A.
All'Assessore alla Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila
Al Dirigente del Settore Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila
Al Presidente del C.N.I.
Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia
Ai Presidenti delle Federazioni degli Ingegneri d'Italia
Agli Iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila
Al Presidente dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia dell'Aquila
Al Presidente dell'Ordine dei Periti e dei Periti Laureati della Provincia dell'Aquila
Al Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia dell'Aquila
Agli Organi di informazione

Oggetto: riscontro alla Circolare n. 05 emanata dal Dirigente del Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune di L'Aquila in data 20 marzo 2020.
Richiesta aggiornamento della Circolare n. 05 e di emanazione di disposizioni in base all'evoluzione dei disposti normativi e legislativi nazionali in materia di contrasto e contenimento della epidemia/pandemia sanitaria da COVID-19.
Differimento termine di ultimazione dei lavori nei cantieri della ricostruzione post sisma 2009.
Misure economiche di sostegno.

**Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila,
richiamati:**

- l'Art. 3 dell'O.P.C.M. 3945 del 13 giugno 2011;
- l'Art. 6 dell'O.P.C.M. 4013 del 23 marzo 2012;
- il D.P.C.M. 04 febbraio 2013;
- la Legge 6 agosto 2015, n. 125

visti:

- i Decreti, le Delibere e le Ordinanze emanati dalle Autorità dello Stato Centrale in materia di emergenza sanitaria di contrasto e contenimento della epidemia sanitaria da Covid-19;





ed in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che in considerazione sia del fatto che l'OMS il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, sia dell'evolversi delle situazione epidemiologica, sia del carattere particolarmente diffusivo dell'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale, reca misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con indicazione delle attività sospese, di quelle aperte, dei servizi garantiti e delle attività produttive e professionali con raccomandazioni da osservare, con i suoi All. 1 per le attività esercitabili in quanto fanno eccezione a quelle sospese ed All. 2 per le attività di servizi alla persona non sospese;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18-Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e segnatamente il suo art. 91 sia per quanto stabilito aggiungendo al comma 6 dell'art.3 della Legge 5 marzo 2020, n. 13 il comma "6bis. *Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata fino all'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenza o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*", **sia** per il calcolo dell'importo dell'anticipazione del prezzo pari 20% calcolato sul valore del contratto d'appalto, **nonché il suo art. 103** per l'applicazione o meno della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti sugli atti amministrativi in scadenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020, che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, che riporta le attività aggiornate dell'elenco dei codici ATECO in modo da consentire la maggiore integrazione delle filiere già interessate dall'allegato 1 al DPCM 22.3.2020 succitato, con la indicazione delle attività essenziali aperte e di quelle restanti non ritenute essenziali, sospese per il periodo della emergenza da COVID-19;
- il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020;

tenuto conto che:

- le misure di contenimento e gestione nazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono misure delle quali va preso atto per osservarle, ed interferiscono prevalentemente con le altre misure di diverso carattere quali quelle che regolano le ordinarie attività delle costruzioni di edifici e in particolare quelle della Legge 6 agosto 2015, n. 125, art.11- Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009; per quanto attiene le condizioni di assunzione del contratto, nonché per le sanzioni e penali ivi compresa la risoluzione del contratto per il mancato rispetto delle modalità e dei tempi di consegna, e di conseguenza per le attenzioni da riservare al rispetto del tempo utile contrattuale;
- le modalità di rispetto e di incremento legittimo del tempo utile contrattuale, per quanto maggiorabile nella prefigurabile e più adeguata modalità di estensibilità temporanea dello stesso, connessa al rispetto delle prevalenti, formali ed esplicite norme legislative emanate dallo Stato per contrastare la detta emergenza virologica nazionale, **non devono innescare elementi di qualsiasi contenzioso amministrativo ed economico** tra le parti intervenute nei contratti tra privati per la ricostruzione privata post sisma 2009, in quanto devono essere coerenti con l'attuazione di provvedimenti paritari tra gli esercenti, come le imprese esecutrici e i committenti richiedenti l'esercizio di attività d'impresa esecutrice, aperte o chiuse dai provvedimenti sovraordinati di urgenza sanitaria da COVID-19;





- nessun atto e/o richiesta, comunque posto in essere e riprodotto le volontà dei contraenti confluiti nel contratto d'appalto tra privati, può contemplare e/o prefigurare atti, verbali e provvedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, con possibili eccezioni, attuali e future, ultronee rispetto alla pura e semplice presa d'atto ed all'attuazione dei provvedimenti nazionali sovraordinati di chiusura, apertura e/o di condizioni di apertura di attività per l'urgenza sanitaria da COVID-19, introducendo inopinati elementi di potenziale preponderanza di interessi di alcuna delle parti intervenute nel contratto d'appalto tra i privati committenti ed imprese affidataria/esecutrice o che produca effetti in danno del committente comunque introducibili effetti dannosi e rivalse economiche nelle pattuizioni contrattuali per la ricostruzione privata post sisma 2009, fatto salvo quanto esercitabile anche a fine emergenza e/o nel tempo contrattuale sia pure per gli altri casi possibili di ricorso a sospensioni legittime o a proroghe assentite;

considerato che:

- per decisione dell'Autorità Nazionale preposta al contrasto ed al contenimento della diffusione del contagio sull'intero territorio nazionale in presenza dell'evolversi della situazione epidemiologica di carattere particolarmente diffusivo, il fermo delle attività o la loro prosecuzione viene dettato dalle norme e disposizioni legislative nazionali fondamentali per il contrasto e il contenimento della diffusione dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19;
- per decisione dell'Autorità Nazionale preposta per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono dapprima state dettate norme per la prosecuzione di attività nel rispetto delle distanze interpersonale di 1 metro e con l'uso dei dispositivi di protezione personale, successivamente l'intervenuta impossibilità di rispetto di tali concomitanti condizioni ha originato chiusure di attività prudenzialmente assunte dai datori di lavoro delle imprese esecutrici a tutela della salute degli addetti e lavoratori, ed il D.P.C.M. 11.3.2020 ha dettato disposizioni con effetto dal 12.3.2020 al 25.3.2020 di misure urgenti di contenimento del contagio elencando esplicitamente nel suo allegato 1 le attività non sospese;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 configurava il riferimento codicistico per la classificazione delle attività con l'aggiornamento dei codici ATECO per la sospensione delle attività non ritenute essenziali elencando quelle non sospese e residuandone quelle non aperte secondo il detto codice ATECO. L'attenta e prudente lettura e classificazione codicistica inquadrata dal Codice ATECO 2007 – Struttura ATECO 2007, con le descrizioni di attività in presenza delle disposizioni di chiusura emanate al crescere della diffusione virale dalle preposte autorità statali, ha trovato responsabile inquadramento delle attività della ricostruzione post sisma 2009 nelle attività inerenti le "COSTRUZIONI"; in particolare nell'attività di edilizia immobiliare inquadrabile nello sviluppo dei progetti immobiliari, nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con gli interventi ricadenti nel codice ATECO 41 (COSTRUZIONE DI EDIFICI). Dette attività non possono restare aperte in quanto non è consentita la prosecuzione delle attività comprendenti lo sviluppo di progetti immobiliari con o senza costruzione, la costruzione di edifici residenziali e non residenziali di qualsiasi tipo, e quindi con nuovi lavori, riparazioni, aggiunte e alterazioni, installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea, costruzioni di alloggi, edifici adibiti a uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali, e anche sviluppi di progetti immobiliari e, pertanto, ricomprendente anche le ricostruzioni private e pubbliche di edifici, le ristrutturazioni con demolizioni e ricostruzioni, le ristrutturazioni di edifici con riparazioni e con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nell'ambito speciale del cratere sismico e di cui alla legislazione post sisma 2009 per il territorio abruzzese e per la Città di L'Aquila, Capoluogo e frazioni;
- i lavori di ricostruzione privata del post sisma 2009, seppure urgenti per l'emergenza post sisma, non possono iniziare, né proseguire nel periodo di blocco delle attività di costruzione in quanto ricadono tra gli interventi individuati dal numero di Codice ATECO 41. Pertanto, non potendo iniziare o proseguire nell'ambito esclusivo delle attività di edilizia immobiliare perché ricadenti nel territorio nazionale, tutto interessato dalle speciali intervenute misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, giusta normativa nazionale cogente (Cfr.: D.L. 17 marzo





2002, n.18 , Ordinanza 22 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020 e DPCM 25 marzo 2020 Cit.), non hanno necessità di essere sospesi con sospensioni, totali o parziali, che, invece, possono disporsi per altri ordinari casi extra emergenza sanitaria previa verifica delle condizioni ordinarie di legittimità da parte della stazione appaltante/Committente, del Direttore dei lavori o del RUP. Quindi, in presenza di disposizioni cogenti di chiusura temporanea di attività in presenza dell'emergenza da COVID-19 non necessitano, per quanto sopra, di verbalizzazioni di sospensione e di successiva ripresa, parziale o totale, stanti le prescrizioni emergenziali sovraordinate di apertura e chiusura di attività individuate ora coi codici ATECO;

- il fermo delle attività di costruzione di cui al codice ATECO 41, non aperte e sospese in tutto il territorio nazionale con i provvedimenti di emergenza epidemiologica da COVID-19, nel quale possono ritenersi ricomprese le attività di ricostruzione per il post sisma 2009, obbliga alla osservanza del divieto di apertura imposto dalle dette misure emergenziali coattive stabilite dalle Autorità regolamentari, governative e parlamentari dello Stato Italiano. Dette misure emergenziali vanno osservate *ope legis* e quindi non consentono in questa fase alcuna valutazione di merito in materia di sospensione da parte della Stazione appaltante/Committente, del RUP o del Direttore dei lavori, che risulterebbero ultronee rispetto alle chiusure stabilite per la emergenza da COVID-19, eccezionali rispetto a quelle ordinariamente adottabili in tema di sospensione del contratto o delle opere o di sospensioni parziali o totali e di conseguenti verbalizzazioni di sospensione e successive di ripresa;

precisato che:

- in presenza dei detti provvedimenti emergenziali sanitari le attività di ambito lavorativo più rilevante, che non sottostanno alla imposta sospensione di attività osservano le condizioni loro imposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, e sottostanno alle norme emergenziali rispettando anche, per quanto qui di interesse, le ordinarie normative per la ricostruzione privata post sisma 2009, come legittime e circostanziate per l'andamento esecutivo dei lavori che può ricomprendere anche altre e distinte condizioni di sospensione eccezionali, tra quelle altre sospensioni proponibili al Committente da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase esecutiva, anch'esse ricadenti in altro ambito, quale quello della sicurezza dei lavori nei cantieri temporanei e mobili e delle tutele e misure di spettanza del Coordinatore per la sicurezza durante la esecuzione dei lavori per le verifiche di inosservanze degli obblighi contrattuali e/o delle specifiche misure di tutela ricadenti tra gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, dei loro dirigenti e dei loro preposti;
- la vigilanza durante l'esecuzione dei lavori anche da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è esercitata in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni del cantiere, per la gestione del rischio interferenziale e sempre nell'ambito del cantiere per i compiti stabiliti dalla D. Lgs. n. 81/2008 e ss.m.ii. anche per organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività. Il C.S.E. limita a precise fattispecie il ricorso alla propria facoltà di sospendere anche solo le singole lavorazioni, nel caso che esse manifestino una condizione di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, ma non è obbligato ad effettuare la continua e stringente vigilanza. Di fatti spetta al datore di lavoro dell'impresa esecutrice ed ai suoi collaboratori, che ne hanno conoscenze, capacità e competenze al pari del Direttore dei lavori, discernere questioni connesse al contrasto della diffusione dell'epidemia virologica da COVID-19;

confermato che:

- in base alle conoscenze, capacità e competenze per l'esercizio delle loro attività professionali, né il D.L. né il CSE devono possedere specifiche competenze mediche e nozioni in materia di emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 ed ogni loro attività ottempera alle disposizioni d'Autorità sancite per la detta emergenza nei limiti di competenza per le responsabilità ad essi connessa, ed ogni eventuale disposizione del committente e/o del RUP in materia di sospensione dei lavori attuata e verbalizzata per l'avvio della cessazione delle attività di costruzione e poi per la loro ripresa, non può contrastare né inserirsi tra le tempistiche di esercizio o meno di attività stabilite dallo Stato, delle quali va preso atto per non dare origine a responsabilità ultronee che non possono ricadere sui professionisti incaricati dalla





Stazione appaltante/Committente, né direttamente o indirettamente sul Committente stesso, che ha il dovere di riconoscere e pagare un corrispettivo all'appaltatore ed il diritto di avere i lavori eseguiti in piena e completa sicurezza e nel rispetto della regola d'arte, in condizioni sia ordinarie e sia, nel caso specifico della ricostruzione post sisma 2009, con le integrative e aggiunte ulteriori prescrizioni emergenziali delle specifiche norme anti COVID-19 sopra richiamate;

- in base alla legislazione ordinaria, speciale e di emergenza sanitaria da COVID 19, le attività dei Direttori dei lavori e dei Coordinatori per la sicurezza dei lavori non può esplicarsi oltre le specifiche competenze professionali prefigurate per conoscenze, capacità e competenze tecniche di applicazione delle scienze di settore;
- l'espletamento di attività, in modo ultroneo rispetto alla propria formazione scientifica e tecnica, in presenza di provvedimenti emanati dalla specifica Autorità superiore per la chiusura e/o di riapertura di attività in tutto il territorio nazionale, va altresì scongiurato in quanto può essere di eventuale involontario nocimento alla attuazione delle disposizioni emergenziali sanitarie anti COVID.19, perché esso può diventare presupposto ordinario di richieste risarcitorie e riserve con richieste di maggiori compensi, anche riferibili alle sole disposizioni di sospensione e ripresa dei lavori, eventualmente ritenute a posteriori non legittimabili in emergenza in base a presupposti, invece, validi e riscontrabili per l'espletamento di attività in condizioni ordinarie, di lavori pubblici o privati, pur gravati dall'impegno al rispetto di altre e sole specifiche norme connesse alla ricostruzione nel post emergenza per il sisma 6 aprile 2009, e ciò anche se negli atti e verbali di merito confluiscono i convenuti nel contratto d'appalto, in quanto gli stessi ed i loro coadiutori ed ausiliari, come tutti i cittadini sono obbligati al prevalente meticoloso rispetto delle regole fissate per l'emergenza nazionale virologica da COVID-19, che coinvolge tutti anche per il pieno rispetto dei provvedimenti nazionali di apertura e chiusura dei cantieri e di costruzione di edifici, come ricomprese nel detto CODICE ATECO 41;
- il privato Committente, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, come incaricati dal Committente, non posseggono specifiche conoscenze professionali per intervenire con conoscenza, capacità e competenze medico-sanitarie generali e specifica a giudicare la salubrità dei luoghi e la salute dei lavoratori per la loro presenza in cantiere in concomitanza della emergenza nazionale virologica/pandemica (OMS) da COVID.19;
- il privato Committente, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva nel merito della lotta al COVID-19 nulla possono disporre nell'interesse particolare dello stesso Committente, né di quello generale, né di quello specifico di merito della salute degli addetti ai lavori, per convenire in un verbale di sospensione o di ripresa steso con riferimento alla emergenza da COVID.19, col rischio che un loro pur volenteroso provvedimento disposto ad esempio partecipando alla tardiva chiusura o alla anticipata o tardiva riapertura del cantiere, possa contrastare con le norme legislative e decisioni superiori coordinate anti COVID-19, che **tutti devono parimenti osservare** senza originare complessi contenziosi non solo di carattere economico;

rilevato che:

- l'impresa che opera nella ricostruzione privata del post sisma 2009 coi suoi sottoposti, coadiutori e subappaltatori deve rispettare le norme vigenti nei tre ambiti contemporanei di riferimento legislativo-normativo:
 - ✓ in quello privatistico con i riferimenti e le norme ordinarie di diritto privato, del codice civile, della sicurezza del lavoro nei cantieri di costruzione, per la costruzione a regola d'arte ed in sicurezza dei lavori con le previste misure controllo e di tutela assolute e vigilate dai suoi sottoposti;
 - ✓ in quello aggiuntivo regolamentato nel rispetto della specifica normazione e regolamentazione di legge anche per gli aspetti inerenti i contratti tra privati per le attività di costruzioni nel post sisma 2009 (Legge n. 125/2015);
 - ✓ in quello incrementale dei due suddetti, definito dalle normative emanate ed in particolare da quelle sopra richiamate, per l'emergenza sanitaria in atto per il contrasto ed il contenimento della diffusione ancora espansiva del COVID-19, che impone sovraordinate condizioni e regole





comportamentali, di apertura e chiusura dei luoghi e delle attività, incontaminabili nel loro disposto per essere osservati puntualmente, nei confronti delle quali è di giovamento sociale ed economico l'evidenziazione della possibilità di eliminare le degenerazioni nel contenzioso tra committente ed appaltatore per cause che di fatto e per Legge non possono essere imputate all'appaltatore ma neppure al committente, per quanto scaturite da decretazioni per la salute pubblica, con complessi risvolti per tutte le attività umane di interesse più o meno rilevante anche ai fini economici, oltreché sanitari e sociali e perciò stabilite dalle massime Autorità decisionali all'uopo investite delle questioni emergenziali COVID- 19;

- il datore di lavoro, che opera con tale ruolo ai fini dell'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza non evadibile e con i suoi costi non ribassabili, si giova della collaborazione del medico competente in possesso dei requisiti formativi e professionali, giusto quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2009, per la prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e, ove necessario, anche ai fini della sorveglianza sanitaria ed della predisposizione di altre misure di tutela della salute, e dalla organizzazione del primo soccorso alle particolarità organizzative del lavoro, nonché alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute secondo i principi della responsabilità sociale, nonché alla sorveglianza sanitaria degli addetti ed operai dipendenti, assicurando gli importanti compiti sanciti dall'art. 25 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche per la comunicazione pure al datore di lavoro dei risultati;
- in condizioni di emergenza epidemica da COVID.19, la collaborazione medica specifica del medico competente può rappresentare la più opportuna presenza consulenziale per le scelte dell'appaltatore ed essere l'attuale e migliore collegamento con la conoscenza della scienza medica che si oppone al fenomeno diffusivo epidemico virale, ed anche in tal caso il medico competente può essere, come certamente è, il prioritario referente cantieristico ed il migliore collegamento con la conoscenza delle disposizioni sanitarie disposte dalle Autorità, per costituire un significativo ausilio collaborativo al datore di lavoro non solo per le determinazioni dei datori di lavoro e di quelli delle imprese esecutrici per gli specifici obblighi, ma anche ed eventualmente per le assunzioni di responsabili cautele attuative delle disposizioni nazionali anti COVID.19 per la tutela della salute dei dipendenti nell'obbligo di ottemperanza disciplinare individuale delle leggi emergenziali inerenti le disposizioni per sospendere o meno le attività di costruzione con la chiusura dei cantieri e al momento consentito per consentirne la riapertura in condizioni prestabilite di sicurezza sanitaria per le presenze in ufficio ed cantiere di personale adeguatamente controllato sia per quanto d'ordinario per la tutela dei lavoratori dipendenti attivi sia per le contingenze connesse alla consistenza della detta emergenza virologica da COVID-19;

e, pertanto, preso atto:

- 1) che la stabilita chiusura di attività in attesa della loro riapertura a fine emergenza è un provvedimento di imperio stabilito dalla Autorità nazionale competente e perciò incontaminabile nelle modalità di applicazione, risultando solo di doverne prenderne atto per osservarlo per quanto esso stabilisce sulle attività aperte o chiuse (individuate con i codici ATECO 2007, con la esplicitazione di un "SI" o un "NO" nella colonna "APERTURA"), senza possibilità alcuna per altri di intervenire con provvedimenti di sospensione e riprese dei lavori o dei contratti, mutuabili da altre legislazioni sui lavori, che possono essere temporalmente inadeguati per casistiche, contrastanti, contraddittori e controproducenti rispetto alle azione di emergenza sanitaria virologica in atto per contrastare, contenere e sconfiggere la grave ed ancora crescente diffusione del COVID-19;
- 2) che le figure tutte coinvolte nella costruzione di edifici non hanno titolo ad attuare comportamenti decisori e di attività professionali per inserire scelte e comportamenti difformi da quanto già stabilito, che rende inutili e controproducenti ultronee specificazioni temporali, ferma la necessità obbligata di letterale presa d'atto dei provvedimenti emergenziali di chiusura di talune attività e di apertura di altre più essenziali, in osservanza di vigenti decretazioni e leggi sovraordinate per portata nazionale alle scelte locali;
- 3) che, per la ricostruzione post sisma 6 aprile 2009, la Legge 6 agosto 2015, n. 125, all'art.11, fissa le condizioni di assunzione del contratto, nonché le sanzioni e penali ivi compresa la risoluzione del





- contratto per il mancato rispetto delle modalità e dei tempi di consegna, e di conseguenza le parti contraenti risultano indirizzate anche a riservare dovute attenzioni al rispetto del tempo utile contrattuale, ed alle modalità di rispetto e di incremento legittimo dello stesso tempo utile contrattuale;
- 4) che, dai provvedimenti per l'emergenza virologica, risultano imposte le chiusure di attività di costruzione, come quelle di cui al codice ATECO 41, già citate e da osservare in quanto imposte di per sé anche nella ricostruzione privata post sisma 2009, quali norme di emergenza sanitaria epidemiologica prevalenti per la difesa e tutela della salute dei cittadini tutti;
 - 5) che il blocco delle attività individuate coi codici ATECO, deciso per disposizioni emergenziali per COVID-19 sancisce una sospensione paritariamente decretata per tutto il territorio nazionale e per tutta la popolazione, che coinvolge la costruzione sospesa di edifici, compresi quelli della ricostruzione privata post sisma 2009, e che deve essere osservata paritariamente, in quanto imposta, sia dalla Stazione appaltante/Committente sia dall'Impresa affidataria, senza che da alcuna delle due parti possano essere attribuite all'altra le cause e ragioni della detta sospensione, in quanto connessa a motivi sanitari epidemiologici e perciò stabilita in forza di un provvedimento emergenziale cogente, e quindi incapace di configurare il caso in cui l'esecutore possa ritenere illegittima la sospensione statale come se la stessa fosse disposta dal Committente e/o dal Direttore dei lavori, con facoltà, in questo secondo caso, per l'esecutore di potere richiedere i danni subiti allo stesso incolpevole Committente e/o al Direttore dei lavori, e neppure un tale blocco di apertura di attività temporaneo può configurare il caso in cui assimilandolo ad una concessa proroga, per la durata del tempo intercorrente tra la sospensione e la ripresa delle attività, per decisione e provvedimento statale, l'esecutore possa ritenere che un tale periodo di interruzione delle attività di ricostruzione sia riconducibile, similmente a quanto previsto dalla codicistica contrattuale pubblica, a quello di concessione di una ordinaria proroga, da richiedere successivamente alla sospensione delle attività, ma sempre con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale da parte dell'esecutore stesso, ove ritenesse di non essere in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale nella ferma convinzione di potere escludere certamente che le cause della richiesta di proroga non sono a lui imputabili e che comunque la concessione della proroga non pregiudichi i diritti spettantigli per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante, fermo altrettanto che sull'istanza di proroga va sentito nel merito il Direttore dei lavori.
 - 6) che il fermo della attività di costruzione nei cantieri della ricostruzione privata è obbligato per disposizioni statali per tutto il territorio nazionale per la lotta al COVID-19 e che tale modalità di fermo della attività ai fini del rispetto del tempo utile contrattuale deve essere assimilabile ad una prorogatio imposta ad entrambi i contraenti intervenuti nel contratto d'appalto, per un periodo di tempo stabilito dalle competenti Autorità dello Stato e da osservarsi *ope legis*, senza che necessiti alcun intervento del Committente, e/o dei suoi incaricati per disporre e/o verbalizzarne l'inizio e il termine. Tali termini sono stabiliti dallo Stato e divulgabili diligentemente dalle Autorità locali per la diffusione della norma in modo che di tale periodo venga di fatto preso pariteticamente atto in quanto motivatamente imposto dallo Stato. Pertanto, il periodo intercorrente di fermo delle attività di costruzione come stabilito dallo Stato – con propri provvedimenti sovraordinati rispetto all'ordinario ricorso ad uno stato di altro tipo di emergenza e/o di sospensione di talune attività – dal suo inizio alla proclamata fine costituisce arco temporale di proroga sui tempi contrattuali;
 - 7) che il periodo di interruzione delle attività di costruzione in atto riguarda anche i cantieri della ricostruzione privata post sisma 2009 e debba essere considerato una specifica, eccezionale e speciale proroga in giorni naturali e consecutivi imposta ex lege da aggiungere i giorni naturali e consecutivi costituenti il tempo utile contrattuale, per la proroga paritariamente imposta nel territorio nazionale. Tale ulteriore periodo di tempo non potrà essere perciò conteggiato per l'applicazione di qualunque penale a qualsiasi parte contraente ed a qualsiasi soggetto che opera nei cantieri della ricostruzione privata. Neppure potrà dare luogo a riserve, rivalse e richieste di maggiori corrispettivi e/o di danni di qualsiasi tipo, risultandone, per il pari obbligo di rispetto delle dette norme di emergenza sanitaria imposte ex lege, pregiudicato ogni possibile diritto vantabile da una sola parte anche nei confronti della Direzione dei lavori;





- 8) che per tale tipo di fermo emergenziale sanitario di attività, l'esecutore – pur potendo sostenere che la richiesta di non potere ultimare i lavori nel termine fissato dipende da cause a lui non imputabili – non può addebitarne la causa al Committente in quanto l'obbligo incombente e da rispettare per astensione dalle attività di costruzione non dipende dal Committente ma dal necessario rispetto di una imposizione emergenziale imposta a tutti dallo Stato e la maggiore durata del tempo utile non è imputabile a fatto della stazione appaltante/committente. Resta comunque ferma comunque ogni possibilità di richiesta di risoluzione del contratto senza indennità, nel caso di imposto prolungamento di fermo attività e di conseguenza del tempo utile per il periodo di tempo sancito dallo Stato

richiede

che in base alle norme che regolamentano la ricostruzione privata post sisma 2009 ed a quelle di emergenza sanitaria epidemica/pandemica (OMS) da COVID.19 emanate ed in particolare a quelle sopra richiamate

al Dirigente del Settore Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila

che venga aggiornata la Circolare n. 05

ed al Dirigente del Settore Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila

ed al Titolare dell'U.S.R.C.

l'emanazione di disposizioni in base alla evoluzione delle disposizioni normative e legislative nazionali in materia di contrasto e contenimento della epidemia/pandemia sanitaria da Covid-19 e che:

- 1) sia riconosciuta come operante ex lege, l'obbligatoria presa d'atto, senza alcun aggravio conseguente per il Committente, per le attuali condizioni di crescente diffusione epidemiologica del COVID-19, della ordinata superiore imposizione della chiusura delle attività individuate del codice ATECO 41 (COSTRUZIONE DI EDIFICI), ricomprendente nelle attività in esso esplicitamente e sinteticamente incluse anche quelle attività di ricostruzione privata post sisma 2009. In esso sono infatti individuabili la ristrutturazione con demolizioni e ricostruzione, la realizzazione delle parti tecniche costruttive, nonché di necessari ed imposti livelli di miglioramento sismico, le riparazioni, i restauri eccetera, che sono proprie delle particolarità delle costruzioni di edifici;
- 2) sia riconosciuto il regime di prorogatio instaurato dall'interruzione delle attività di ricostruzione privata post sisma 2009, in guisa di una proroga definita di pari durata per tutto il territorio nazionale in base al periodo in giorni naturali e consecutivi, da sommare al tempo utile contrattuale, per definire la nuova scadenza con disposizioni nazionali. Tale circostanza non determina condizione, per le parti intervenute nel contratto tra privati, di instaurare contenziosi e/o azioni di rivalse economiche, reciprocamente e verso i soggetti coinvolti nelle attività previste nell'esecuzione del contratto e nel rispetto delle norme emergenziali da COVID-19;
- 3) siano limitati alle specifiche funzioni i ruoli del Committente, in base a quanto effettivamente stabilito dalla legge;
- 4) le attività del Direttore dei lavori, del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva – alla luce degli obblighi di presa d'atto delle disposizioni e regolamentazioni di chiusura delle attività in forza delle disposizioni emergenziali – restino regolate dalle norme di esercizio della professione e dalle pari prese d'atto di provvedimenti nazionali di chiusura delle attività con loro parere favorevole d'obbligo come per tutti i cittadini e gli operatori dei cantieri della ricostruzione privata;





- 5) siano esortate le importanti collaborazioni del medico competente col datore di lavoro delle imprese esecutrici secondo quanto stabilito dalla legge e norme ordinarie, e per quanto la prevalente professionalità in materia sanitaria può consentire di contribuire collaborativamente in ausilio del datore di lavoro e della sicurezza;
- 6) tale periodo di fermo dei cantieri della ricostruzione privata, costituente interruzione paritariamente imposta nel territorio nazionale, non possa perciò essere conteggiato per l'applicazione di qualsiasi penale a qualsiasi parte contraente ed a qualsiasi soggetto che opera doverosamente e con impegno nei cantieri stessi;
- 7) tale periodo di fermo non possa dare luogo a riserve, rivalse e richieste di maggiori corrispettivi e/o di danni di qualsiasi tipo, risultandone, per il pari obbligo di rispetto delle dette norme di emergenza sanitaria imposte ex lege, pregiudicato ogni possibile diritto vantabile anche da una sola parte nei confronti di tutti i soggetti interessati dall'esecuzione del contratto;
- 8) in base al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e segnatamente il suo **art. 91**,
 - **sia ribadito** che, per quanto stabilito aggiungendo al comma 6, dell'art. 3, della Legge 5 marzo 2020, n. 13 il comma 6bis, *“il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata fino all'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenza o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*;
 - **siano confermate le modalità** per il calcolo dell'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% calcolato sul valore del contratto d'appalto e che la erogazione di tale anticipazione è prerogativa del Committente senza intervento confermativo da parte della Direzione dei lavori, fermo che dell'avvenuto pagamento il Committente terrà informato il Direttore dei lavori per il successivo recupero dell'anticipazione nei vari stati di avanzamento lavori.

Condividendo le motivazioni poste alla base dell'emanazione della Circolare da parte del Comune di L'Aquila e ritenendo sempre fatto salvo il principio che ogni lavoro deve trovare la giusta forma di remunerazione, sia che trattasi di corrispettivi che di compensi, dalla lettura del dispositivo non si condividono le tempistiche individuate per la contabilizzazione del credito maturato dall'impresa. Si ritiene che l'Impresa, ove ritenga di aver eseguito un importo dei lavori maggiore di € 50.000,00 rispetto all'ultimo stato d'avanzamento lavori emesso, chieda al Direttore dei lavori di procedere alla contabilizzazione degli stessi, come da prassi ordinaria, senza creare inutili accumuli di lavoro sui professionisti.

Viste le precedenti note n. 958 e n. 1035 di protocollo, rispettivamente del 11 marzo 2020 e del 17 marzo 2020, – entrambe tese, tra l'altro, a sensibilizzare le Amministrazioni comunali a *“voler sospendere l'applicazione di scadenze e, quindi, delle relative penali per ogni attività, professionale e di impresa, connesse alla ricostruzione stessa per un periodo almeno superiore di 60 giorni alla durata della fase emergenziale, onde permettere il rientro alla normalità di tutti i soggetti coinvolti”* – pur nella considerazione posta alle attività professionali all'interno del D.P.C.M. del 22 marzo 2020, ritenendo comunque che ogni attività lavorativa, ancor più quelle che richiedono preliminari e protratti confronti in cantiere, subiscono ineluttabili rallentamenti, **si ritiene di dover superare ogni riferimento temporale all'emissione dei S.A.L.** anche nella considerazione che in molte circostanze i Direttori dei lavori e le Imprese esecutrici hanno sedi al di fuori del Cratere.





Quale chiarimento applicativo, venga definita univocamente la percentuale massima dei lavori ammissibili in contabilità per lo stato d'avanzamento lavori (attualmente pari al 90% per il Comune di L'Aquila e pari all'85% per i Comuni del Cratere e fuori Cratere) da emettersi a seguito dell'interruzioni delle lavorazioni imposte dall'applicazione delle norme conseguenti l'emergenza sanitaria in corso.

Tenuto conto delle necessità di rendere operativa nel più breve tempo possibile la richiamata circolare, si invita a voler apportare tempestivamente le modifiche richieste ed a fornire i relativi chiarimenti e, di fatto, a rimuovere i motivi ostativi all'applicazione della stessa.

Nel contempo si continua a chiedere l'estensione della sospensione dell'applicazione di tutte le scadenze – e, quindi, delle relative penali per ogni attività, professionale e di impresa – connesse alla ricostruzione stessa per un periodo almeno superiore di 60 giorni alla durata della fase emergenziale, onde permettere il rientro alla normalità di tutti i soggetti coinvolti, ivi comprese le attività propedeutiche al commissariamento dei Consorzi in ritardo con la presentazione della scheda progetto parte seconda.

Si allega la Circolare n. 05 di cui in oggetto.


Il Presidente
Dott. Ing. Pierluigi De Amicis





Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata Centro
e Frazioni



CIRCOLARE COMUNE DELL'AQUILA Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni

N. 5/2020

Oggetto: Ricostruzione Privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Emergenza COVID-19. Indicazioni operative relative alla emergenza COVID-19. Redazione dei SAL alla data di sospensione dei lavori.

Premesso che,

a seguito dell'emergenza sanitaria correlata al virus COVID-19, diverse categorie professionali hanno manifestato l'intenzione di poter mutuare norme di buon senso dalla materia pubblica che, nell'attuale circostanza speciale e di fermo dell'economia generale, permettano la redazione del SAL alla data di fermo dei lavori esulando da quanto stabilito nel contratto sottoscritto con il Committente circa le modalità di pagamento.

Considerato che,

la particolare contingenza in cui si è venuta a trovare tutta la filiera della ricostruzione, come del resto ogni altra attività produttiva del nostro paese, impone di assumere decisioni volte a garantire, per quanto possibile, i flussi economici verso gli operatori che abbiano maturato delle spettanze per l'espletamento di attività nei processi di ricostruzione, senza tuttavia trascurare gli obblighi imposti dalle norme vigenti;

le circostanze speciali generate dall'emergenza sanitaria correlata al virus COVID – 19, non erano prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto;

per la quasi totalità dei cantieri della ricostruzione sono state sospese su richiesta delle imprese in accordo con la D.L. le attività lavorative per poter provvedere a quanto previsto dai DPCM fino ad oggi pubblicati;

Visti,


I D.P.C.M. in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 aventi per oggetto "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del **COVID – 19** nei cantieri edili sottoscritto il 14 marzo 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.

La nota a firma del Sindaco e dell'assessore alla Ricostruzione Privata del comune dell'Aquila del 2 marzo 2020.



Comune dell'Aquila



DISPONE

1. Qualora le circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, determinate dalle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta.
2. Il verbale di sospensione dei lavori è **inoltrato** al “servizio liquidazione contributi” del settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del comune dell'Aquila **nello stesso giorno della sua redazione**, mediante posta elettronica certificata con le modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 1048 del 16.03.2020, avente ad oggetto *Trasmissione tramite posta elettronica certificata della documentazione relativa al Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni conseguente al sisma del 06 aprile 2009*.
3. A seguito dell'emissione da parte del Direttore dei Lavori del verbale di sospensione dei lavori, qualora l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione degli stessi siano connesse all'emergenza di cui all'oggetto, il direttore dei lavori procede alla contabilizzazione dei lavori maturati fino alla data della sospensione, anche se l'importo è inferiore all'importo minimo stabilito nel capitolato speciale di appalto e/o nel contratto di appalto per l'emissione dello stato di avanzamento.
4. Qualora l'importo dei lavori maturati al momento della sospensione superi l'importo di 50.0000,00 euro, il direttore dei lavori provvederà nei termini stabiliti dall'articolo 11 comma 5-bis dalla legge 125/2015 alla trasmissione degli atti contabili al beneficiario del contributo, il quale provvederà entro sette giorni ad inviarli tramite posta elettronica certificata al comune dell'Aquila, “servizio liquidazione contributi”, con le procedure di cui alla sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 1048 del 16.03.2020.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori dispone la ripresa dei lavori e compila, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di ripresa dei lavori.
6. La data di ripresa dei lavori è comunicata 2 giorni prima al comune dell'Aquila e il verbale di ripresa dei lavori è **inoltrato**, al fine dell'esecuzione dei previsti controlli, al “servizio liquidazione contributi” del settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del comune dell'Aquila **nello stesso giorno della sua redazione**, con le modalità di cui alla sopra richiamata determina dirigenziale n. 1048 del 16.03.2020.
7. **Tutto gli stati di avanzamento presentati ai sensi della presente circolare saranno sottoposti a controllo.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ricostruzione Privata Centro e Frazioni
Arch. Roberto Evangelisti
Firmato digitalmente da:EVANGELISTI ROBERTO
Data:20/03/2020 12:34:20